



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Ordinanza n. 8 del 06-02-2015

Prot. n. ⁰⁰⁰¹⁸⁹² del 06.02.2015

Resp. Procedimento: Comandante Aldo Pagnin
Resp. Istruttoria: Vice Com. Alberto Busolin

Sig. ZABARA Petrica
Via Ostiglia n. 4/1
35017 Piombino Dese (PD)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Verbale N° 75/RV/14 del 21/08/2014 redatto dalla Polizia Locale di Santa Maria di Sala nel quale si riferiva di una violazione alle prescrizioni delle norme di cui all'Art. 24 comma 1° del vigente "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del Territorio", da parte del Sig. ZABARA Petrica nato a Mastacani (RR) il 26/11/1960 e residente a Piombino Dese (PD) in Via Ostiglia n. 4/1, poiché in data 20/08/2014 presso l'isola ecologica sita in Via Zeminianella nei pressi del civico n. 18 il conducente dell'autovettura SAAB targata EF389TX di proprietà del medesimo trasgressore, depositava rifiuti indifferenziati all'interno del cassonetto adibito alla raccolta della frazione organica essendo vietata tale modalità di conferimento ed essendo vietato il conferimento di rifiuti solidi urbani da parte di cittadini non residenti nel Comune di Santa Maria di Sala che non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATA la ritualità e la tempestività della notificazione al Sig. ZABARA Petrica, avvenuta il 29/08/2014 a mezzo Servizio Postale;

CONSIDERATO che non si è provveduto al pagamento in misura ridotta;

VISTO che l'interessato non ha prodotto scritti difensivi;

VISTO l'art. 18 della Legge 24/11/1981, N. 689;

VISTO che il 1° comma dell'art. 10 della Legge 24/11/1981, N. 689, così come modificato dal D.Lgs. 507/99 prescrive che per il pagamento delle sanzioni amministrative la somma non può essere inferiore a € 6,00 e superiore a € 10.329,00;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, commi 1° e 1° bis come modificato dalla Legge N. 3/2003 e dal D.Lgs. N°50/2003;

VISTO l'Art. 43, comma 1°, del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del Territorio";

RITENUTA equa la sanzione amministrativa di Euro 167,00, valutati i criteri di cui all'art. 11 della Legge 24/11/1981, N. 689;

ORDINA

Al Sig. ZABARA Petrica il pagamento della somma di € 177,90 (€ 167,00 per l'infrazione di cui al Verbale N° 75/RV/14 + € 10,90 per spese di notifica);

INGIUNGE

Al medesimo di versare la suddetta somma tramite versamento sul CC. Postale N° 10299303 intestato a: Comune di Santa Maria di Sala - Corpo Polizia Locale - Servizio Tesoreria, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, indicando la causale e avvertendo che in caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione coattiva secondo la procedura prevista dall'art. 27 della Legge 24/11/1981, N. 689.

Contro la presente Ordinanza-ingiunzione l'interessato può proporre ricorso davanti al Giudice di Pace di Mestre, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della Legge 24/11/1981, N. 689 entro 30 giorni dalla notifica.

Il Dirigente di Settore
Bozza Francesco

